

Audizione di ANSEP-UNITAM

su

esame congiunto dei disegni di legge

- *n. 1571 presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA) recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" («legge Salva Mare»);*
- *n. 674 "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare";*
- *n. 1133 "Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini";*
- *n. 1503 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino";*
- *n. 1822 "Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero"*

presso

13a Commissione
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
Senato della Repubblica

Roma, 29 settembre 2020

Gentile Presidente e Onorevoli Senatori,

abbiamo accolto con piacere l'invito rivolto ad ANSEP-UNITAM nell'ambito dell'esame dei disegni oggetto in discussione nella seduta odierna.

L'ANSEP-UNITAM rappresenta le imprese che svolgono servizi ecologici portuali sul territorio nazionale, ovvero la raccolta, il ritiro, trasporto ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, siamo i **cd. impianti portuali**. È associata a Fise Assoambiente e collabora con la stessa sulle tematiche inerenti la gestione e il ciclo dei rifiuti comprese le tematiche in discussione in data odierna.

Sui provvedimenti in esame evidenziamo:

DDL n.1571

“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne per la promozione dell'economia circolare” (legge Salva Mare).

All'art. 2, comma 1 - *“Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”*

Sarebbe opportuno specificare all'interno di detto articolo (ad es. con un comma *1-bis*) che *“detta tipologia di rifiuti pure essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi sarà gestita dagli impianti portuali di raccolta in modo separato e distinto rispetto ai rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c del D.lgs 182/2003”*.

Questo perché i rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività della pesca e conferiti nei depositi temporanei all'uopo istituiti dovranno essere tenuti distinti da tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti dalle navi (strettamente intesi) per i seguenti motivi:

- I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati verranno recuperati attraverso una specifica componente della tariffa a carico dei cittadini;
- A fini statistici gli impianti di gestione dei rifiuti dovranno essere in grado di individuare in modo **separato e veloce** le varie tipologie e quantitativi di detti rifiuti per comunicarli poi agli enti competenti (Autorità di sistema Portuale e nei porti non sedi di ADSP alle Autorità Marittime e Comuni di competenza per l'effettivo recupero/smaltimento).
- Nel rispetto delle prescrizioni contenute al paragrafo 7 art. 8 della nuova Direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che **prevede che gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione.**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente periodo: **“e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4”**

* * * *

Art. 2, comma 5 - “Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”

Sempre nell’ambito dello stesso art. 2 dopo il comma 5 sarebbe opportuno inserire un **comma 5 bis (o un altro articolo)** che riporti quanto previsto **dall’art. 1 del DDL n.674** “ *modifica all’art. 256 del Dlgs 152/2006* ovvero “ *le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell’esercizio dell’attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra*”. (nonché sarebbe opportuno, inserire in detto articolo anche i soggetti individuati al successivo art. 3 “Campagne di pulizia”).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Al comma 5 dell’articolo 2, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente lettera g):

“g) le pene di cui al comma 1 dell’art. 256 del D.lgs 152/2006 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell’esercizio dell’attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra”

* * * *

Art. 12, comma 2 - “Tavolo interministeriale di consultazione permanente”

Ai fini di un corretto coordinamento tra i vari enti e soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nonché, ai fini di una corretta tracciabilità degli stessi, si ritiene necessario inserire **all’art. 12 “Tavolo interministeriale di consultazione permanente”** dopo la lettera h) **anche la lettera i) rappresentante degli impianti portuali di raccolta.**

Tutto ciò ai sensi dell’art.2 comma 2 dello stesso DDL n. 1571 ed ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Direttiva UE 2019/883.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Al comma 2 dell’articolo 12 aggiungere la seguente lettera i):

i) “con i gestori degli impianti portuali”

* * * *

Valutare di inserire un articolo che preveda una fase “**sperimentale**” di gestione dei RAP, caratterizzata anche da progetti promossi dai soggetti individuati al successivo art. 3 “*campagne di pulizia*” necessaria ad individuare ai sensi dell’art. 4 “*Promozione dell’economia circolare*” se sul territorio nazionale esistono impianti in grado di trattare e avviare in modo conveniente a recupero i suddetti flussi di rifiuti.

Tutto ciò consentirebbe anche una raccolta dati in volume e quantità secondo quanto previsto all'art. 8 della Direttiva UE 2019/883 indispensabile per censire i relativi quantitativi dei rifiuti raccolti e tesa ad ottemperare agli obblighi degli Stati membri sulla loro trasmissione alla Commissione.

Una fase sperimentale associata ad uno specifico progetto che tenga conto della conformazione geografica del porto di riferimento e relativo sistema organizzativo (es. Porto di competenza ADSP o Porto di competenza Comunale) avrebbe l'indubbio vantaggio di avere un unico interlocutore (ovvero promotore del progetto) in grado di coordinare in modo efficiente in vari soggetti coinvolti nella filiera e di raccogliere in modo univoco ed uniforme i suddetti dati (per lo meno nei primi due anni di applicazione del Decreto), nonché di individuare la filiera del recupero ritenuta più idonea in relazione alla tipologia del rifiuto raccolto.

Inserire la gestione dei RAP (in cui vengano anche specificate le modalità di raccolta) all'interno dei **Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti** approvati dalle Regioni di Competenza ai sensi dell'art. 5 della Direttiva UE 2019/883 ed in fase di recepimento nel nostro ordinamento.

Detta introduzione risulta utile, quanto necessaria ai fini della regolamentazione del suddetto servizio in conformità alla tipologia di porto asserito e ai fini del coordinamento con i piani regionali dei rifiuti.

Eliminare l'art. 5 *“Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”* in quanto lo stesso andrebbe invece inserito in una più specifica regolamentazione ovvero nel **DDL n.1822** *“Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero”*.

* * * *

DDL n.674

“Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per il recupero di rifiuti in mare”.

L'art. 2 del suddetto DDL non tiene conto e non si uniforma a quanto previsto in materia di rifiuti accidentalmente raccolti dalla Direttiva UE 2019/883 che individua detti rifiuti come rifiuti prodotti dalla nave nota 31 e art. 8 comma 7 della suddetta Direttiva.

I dati relativi ai RAP dovrebbero rientrare con uno specifico capitolo nei Piani di Gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 *“Piani di raccolta di gestione dei rifiuti”* della Direttiva UE 2019/883, punto 31 delle premesse alla Direttiva.

* * * *

DDL n. 1133

“Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini”.

Il presente disegno di Legge pur essendo lodevole nelle iniziative proposte in regolamentazione, si ritiene a parere della scrivente Associazione che non possa essere integrato nei disegni di legge n.1571

e n.674 tesi invece a regolamentare una fase specifica e successiva alla fonte di inquinamento, ovvero alla raccolta accidentale dei rifiuti plastici in mare.

Lo stesso andrebbe invece opportunamente integrato e coordinato con le norme che disciplinano la produzione e commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile ed in conformità alle normative comunitarie vigenti in materia.

* * * *

DDL n. 1503

“Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell’ecosistema marino”.

Art. 2 *Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.*

Detto articolo così come formulato non si uniforma a quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/883 in materia di rifiuti accidentalmente raccolti ovvero che gli stessi sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e che pertanto vadano conferiti in strutture mobili messe a disposizione dai gestori degli impianti portuali; non viene inoltre considerata la situazione dei porti non soggetti alla legislazione delle Autorità di Sistema Portuale ma bensì alla competenza delle Autorità Marittime e dei Comuni.

L’art. 3 *“informazioni agli imprenditori ittici”*

L’articolo potrebbe invece essere riformulato ed utilizzato all’interno di un’ipotesi di coordinamento di un unico DDL (n.1571 e n. 674) cd. Salva mare, **le cui disposizioni potrebbero essere riportate in un apposito capitolo dei futuri Piani di Gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.**

Art. 4 *“Credito di imposta”*

Non viene specificato il soggetto a cui chi spetta l’onere della pesatura dei rifiuti (AdSP? gestore impianto portuale? Comune?) ai fini di poter usufruire del credito di imposta proposto.

* * * *

DDL n. 1822

Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiacciate ai fini della tutela dell’ecosistema marino e costiero”.

Valutare se l’art. 5 *“norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiacciate”* individuate nel DDL n. 1571 possa essere tolto dallo stesso ed inserito e coordinato con il presente Disegno di Legge essendo lo stesso più specifico e attinente alla regolamentazione del problema legato alle biomasse vegetali.